

RESTRUCTURING

ITALIA: IL RIORDINO E LA REVISIONE DEL SISTEMA DEI PRIVILEGI

Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 Ddl C. 3671bis/S. 2681, attualmente all'esame del Senato (assegnato il 9.02.17), recante la "Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza", è previsto che il Governo proceda al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, principalmente con l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione. L'intervento in parola è volto a rendere l'ordinamento italiano maggiormente competitivo a livello mondiale, semplificando l'attuale assai complessa graduazione delle cause di prelazione (attualmente più di un centinaio) tra più creditori istanti sul patrimonio del medesimo debitore, la quale rende assai oneroso (e comunque incerto, anche per via della "superfetazione" normativa ancora in atto) per il creditore conoscere quali altri crediti saranno "privilegiati" ex art. 2745 c.c., e per quale ammontare, in caso di inadempimento ed insolvenza del proprio debitore.



M. Bascelli



Avv. Matteo Bascelli | matteo.bascelli@cbalex.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: ILLEGITTIME LE SANZIONI DI CUI AL D.LGS. 28/11

Con sentenza del 10.03.17 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi gli articoli del D.Lgs. 28/11, che disponevano rilevanti sanzioni a carico dei soggetti che forniscono documenti non veritieri o rendono false dichiarazioni per ottenere gli incentivi. Il sistema sanzionatorio introdotto dalle norme prevedeva per il GSE la possibilità di escludere - per un periodo di 10 anni dall'accertamento della violazione - dalla concessione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili i.a. le persone fisiche o giuridiche che hanno presentato la relativa richiesta di incentivazione, nonché il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta ed il soggetto responsabile dell'impianto. I giudici hanno i.a. ritenuto che tale sanzione - incidendo fortemente sull'esercizio della libertà di iniziativa economica privata in un settore particolarmente legato agli incentivi ed essendo applicata automaticamente nei confronti di un'ampia platea di soggetti e per un periodo particolarmente rilevante - non consente di graduare la sanzione in rapporto alla gravità, variabile, della violazione. Ciò contraddirebbe manifestamente i principi di proporzionalità ed adeguatezza, ai quali il legislatore delegante voleva conformate le sanzioni per le infrazioni commesse dagli operatori del settore.



Avv. Paolo Esposito | paolo.esposito@cbalex.com
Avv. Ornella Di Benedetto | ornella.dibenedetto@cbalex.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica



P. Esposito



O. Di Benedetto